



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 / 2018 del 19/03/2018

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LA COMPONENTE TARI.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciannove** del mese di **Marzo**, alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin .

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
BATTISTELLA GIOVANNI	P		MACULAN ALESSANDRO	P	
BENVENUTI MARIO	P		MARCHETTO LAURA	P	
BOGOTTO DANILO	P		ORSI VALTER	P	
CALESELLA MARCO	P		PAVAN SERGIO	P	
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CASAROTTO DAVIDE	P		STERCHELE RICCARDO	P	
CUNEGATO CARLO	P		STORTI DOMENICO	P	
DAL ZOTTO LAURA	P		TESSARO MAURO	P	
GECHELIN ANDREA	P		TOLETTINI MARCO	P	
GIORDAN LUIGI		G	TRABUCCO ALDO	P	
GIROTTA MARIA	P		VANTIN MARCO	P	
GORI ALESSANDRO GENNARO SILVIO	P		ZATTARA MAURO	P	
GRAZIAN VALERIA	P				

Presenti: 24 Assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Generale, Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Dona' Anna, Stefenello Giancarlo, Rossi Sergio, Polga Roberto, Marigo Cristina, Corzato Barbara, Munarini Aldo.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Carpi Luciana Maria, Grazian Valeria, Storti Domenico.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali.

L'Assessore al Bilancio Giancarlo Stefenello, svolge la seguente relazione:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

con delibera n. 26 del 31.03.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, secondo le disposizioni della legge 27.12.2013 n. 147; la IUC si compone dell'Imposta Municipale Unica IMU, della Tassa sui Servizi Indivisibili TASI e della Tassa sui Rifiuti TARI.

I commi 650 e seguenti della Legge 147/2013 prevedono modalità e criteri diversi per la determinazione delle tariffe della TARI e, prioritariamente, la scelta tra l'adozione della TARI tassa oppure della TARI tariffa, avente natura corrispettiva.

Il comma 668 dell'art. 1 della Legge soprarichiamata, consente ai Comuni che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva anziché tributaria, pur tenendo conto dei criteri del Regolamento di cui al D.P.R. 158 del 1999, il cosiddetto metodo normalizzato. Qualora si optasse per la tariffa corrispettiva, il legislatore prevede che è compito del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani applicare e riscuotere la tariffa stessa.

Qualora, invece, il Comune adotti il regime tributario, la norma prevede due distinte modalità per la determinazione delle tariffe:

- l'adozione del metodo normalizzato, secondo la prescrizione dell'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, il quale stabilisce che il Comune, nello stabilire le tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. Del 27 aprile 1999 n. 158;
- l'adozione di criteri alternativi al metodo normalizzato, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, in base al quale il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo del 19.11.2008, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Il comma 667 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ha rimesso ad uno specifico decreto ministeriale il compito di stabilire i criteri per la realizzazione, da parte dei Comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico o comunque di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso. La finalità, in ogni caso, è quella di attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017 definisce criteri omogenei per la misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato, consentendo ai Comuni di quantificarli in termini di peso o anche solo di volume e stabilendo, in sintesi, le seguenti regole:

- per misurare i rifiuti è necessario identificare in modo univoco l'utente che li ha conferiti;
- la misurazione effettiva della quantità di rifiuti conferita può avvenire in modo diretto, cioè mediante la pesatura, oppure in modo indiretto, basata sul volume degli stessi mediante, ad esempio, la registrazione del numero degli svuotamenti dei contenitori dedicati;

- i criteri di misurazione dei rifiuti, come definiti, sono alla base della determinazione della parte variabile della tariffa, mentre la parte fissa può essere calcolata applicando i coefficienti presuntivi del D.P.R. 158/1999;

Il Comune può quindi applicare la tariffa puntuale qualora il servizio di raccolta dei rifiuti sia organizzato con sistemi di misurazione descritti nel decreto ambientale, pur rimanendo nell'ambito dell'entrata tributaria e pur applicando, per il calcolo della quota fissa, i parametri e criteri del D.P.R. 158 del 1999.

Il metodo normalizzato, seguito fino ad ora dal Comune di Schio, porta alla determinazione delle tariffe del tributo diversificate tra utenze domestiche e non domestiche e calcolate applicando, quali parametri, il numero dei componenti il nucleo familiare e la superficie dei locali per le utenze domestiche, la superficie dei locali e la tipologia dell'attività svolta per le utenze non domestiche e la scelta, per entrambe le categorie, di coefficienti presuntivi di produzione di rifiuti, nell'ambito del limite minimo e massimo fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del Comune e per numero di abitanti.

Con delibera n. 14 del 23.01.2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani con l'obiettivo, fra gli altri, di migliorare la qualità della raccolta differenziata riducendo la quantità di rifiuti, incentivare la riduzione dei rifiuti pro capite prodotti, introducendo un principio di equità nella determinazione della tariffa, correlandola alla quantità di rifiuti realmente prodotti e conferiti.

Dal mese di giugno del 2016 è attivo il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani cosiddetto "porta a porta" per la carta, la plastica e il rifiuto secco indifferenziato, utilizzando esclusivamente sacchi forniti dal Comune. I sacchi per il rifiuto secco indifferenziato sono dotati di un codice, abbinato alla singola utenza, che consente di conteggiare il numero dei sacchi e, quindi, la quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto annualmente da ciascuna utenza. Anche le utenze non domestiche hanno a disposizione, su richiesta, contenitori di volume diverso per la raccolta e il conferimento del rifiuto secco indifferenziato.

Terminato positivamente il periodo sperimentale di applicazione del nuovo sistema di raccolta, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, di quelle del Decreto Ministeriale del 27 aprile 2017, il Comune di Schio intende applicare la tariffa TARI puntuale, per le utenze domestiche, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Prima dell'approvazione del Piano finanziario e della determinazione della tariffa, è necessario modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, per quanto riguarda il Capitolo 3° – Regolamento componente TARI – e, in particolare:

- l'art. 1 del Titolo I° – Oggetto del regolamento, per recepire il passaggio da tariffa a tariffa puntuale;
- il Titolo III° - Tariffa e, in particolare, l'art. 13 (Articolazione della tariffa) e l'art. 15 (Tariffa per le utenze domestiche), per regolamentare la nuova disciplina di determinazione della tariffa puntuale;
- l'art. 22 (Riduzioni per le utenze domestiche), al 1° comma per specificare che la riduzione del 30% della quota fissa e variabile per coloro che risiedono all'estero è ora applicata solo sulla parte fissa. Il 2° comma, che prevede la riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per coloro che utilizzano il compostaggio domestico della frazione umida del rifiuto viene abrogato; i nuovi criteri di determinazione della tariffa, che incidono anche sulla frazione organica del rifiuto, prevedono il pagamento di una quota, diversa a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, a carico di

coloro che utilizzano il contenitore stradale per il conferimento dell'umido, escludendo, in tal modo, dal calcolo e dal pagamento di questa quota tariffaria, coloro che effettuano il compostaggio domestico, riconoscendo, seppur con modalità diversa, il beneficio fiscale.

Le modifiche al testo regolamentare rispettano i seguenti criteri:

- la tariffa è composta da una parte fissa e una parte variabile ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità di rifiuti prodotti dalle rispettive categorie di utenza;
- per le utenze domestiche la parte fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dei locali, mentre la parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza, privilegiando il volume anziché il peso, conteggiando quindi il numero dei conferimenti;
- per le utenze non domestiche la parte fissa e variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta e calcolate sulla base di coefficienti di produzione potenziale secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999;
- viene stabilito un limite minimo di conferimenti per le utenze domestiche, diverso a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare;
- gli svuotamenti che eccedono il limite sono computate, a consuntivo, nel calcolo del tributo dell'anno successivo;
- il costo per la raccolta e lo smaltimento della frazione organica del rifiuto viene ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche utilizzando la medesima percentuale di riparto tra costi fissi e variabili, addebitando alle utenze domestiche, che hanno in dotazione la chiave per l'utilizzo dei contenitori stradali, un importo che varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.

Considerato, inoltre, che il comma 682 della legge 147/2013 consente al Comune, con norma regolamentare, di intervenire nell'elencazione delle categorie di attività economica, come descritte nell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e nel regolamento comunale, inserendo attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si intende integrare la descrizione delle categorie come segue:

- nella categoria 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) specificando che per associazioni si intendono le sedi delle associazioni che non svolgono attività economica;
- nella categoria 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi), inserendo l'attività delle palestre e delle scuole di ballo;
- nella categoria 9 (Case di cura e di riposo), inserendo le caserme e le collettività in genere;

Le modifiche regolamentari, che si sottopongono all'approvazione di questa assemblea, sono riportate nell'allegato sub A) al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

Secondo quanto dispone l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, la delibera e il regolamento devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D,Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018.

Acquisito nella proposta il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1°Affari Generali - nella seduta del 7 marzo 2018.

Aperta la discussione, prendono la parola:

- CONSIGLIERE CASAROTTO - 1° e 2° intervento (vedi archivio di registrazione)
- SINDACO (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE STEFENELLO (vedi archivio di registrazione)
- ASSESSORE DONA' (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la discussione e dà la parola per dichiarazione di voto a:

- CONSIGLIERE CASAROTTO (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE CALESELLA (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE GORI (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE MACULAN (vedi archivio di registrazione)
- CONSIGLIERE VANTIN (vedi archivio di registrazione)

Nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visti:

- Il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, approvato con D.C. n. 26 del 31.03.2014 e successivamente modificato e integrato e, in particolare, il Capitolo III - regolamento TARI - tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 1, commi 651, 652 e 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017;
- il D.P.R. n.158 del 27 aprile 1999.

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di approvare, per quanto premesso, le modifiche al Capitolo III del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC, che disciplina la tassa sui rifiuti TARI, tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come descritte nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, per effetto di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2000, le variazioni approvate entrano in vigore e sono quindi efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018;

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell'art. 13 della legge n. 214/2011, come successivamente modificato.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 6 (Battistella, Benvenuti, Casarotto, Giroto, Grazian e Cunegato) astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 24 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata a maggioranza.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 24 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Matteo Maroni

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
